

**STATUTO ASSOCIAZIONE
"COMUNITA' FRANCESCA
DELLA SANTA MONTAGNA"**

Articolo 1 – Costituzione e Sede

La "COMUNITA' FRANCESCA DELLA SANTA MONTAGNA", (da ora CFSM) è una Associazione privata di fedeli che ha la sua sede in SPINETTA MARENGO (AL) via FRUGAROLO 4.

Articolo 2 – Finalità dell'Associazione

L'Associazione si propone le seguenti finalità:

- Vivere la vita comunitaria ispirandosi alla prima comunità cristiana e alla fraternità di San Francesco d'Assisi.
- Riunire, accogliere e formare chierici, laici e persone provenienti dalla vita consacrata - salvo impedimenti previsti dal Diritto Canonico -, intenzionati a conseguire gli ideali della vita evangelica e francescana, nello spirito della vita consacrata improntata alle disposizioni canoniche. L'Associazione si ispira alla *Regola di San Francesco*, approvata da Papa Onorio III, e alla propria "*Forma di vita*" riconosciuta dal Vescovo della Diocesi di Alessandria.
 - Condividere in comunione di vita con i fedeli laici la nostra missione, partecipando con loro l'apostolato, l'azione liturgica e la mensa al fine di mostrare il volto concreto di una Chiesa "casa e scuola di comunione"¹.
- La specificità dell'Associazione è la nuova evangelizzazione vissuta mediante lo strumento della comunione, non solo al suo interno, ma anche con quei laici che scelgono di condividere questa missione non solo in comunione di vita ma anche mediante la vita in comune con i membri dell'Associazione. Essi saranno a loro volta riuniti in Associazione con un loro Statuto approvato dal Vescovo della Diocesi di Alessandria, che disciplinerà la loro partecipazione all'apostolato, alla liturgia e alla mensa, fatta salva l'autonomia di governo della CFSM

Articolo 3 – Organismi di governo dell'Associazione

Gli organismi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati
- Il Custode
- il Vicario
- Il Consiglio
- L'Amministratore

Articolo 4 – Assemblea degli Associati

L'Associazione è retta dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea è formata da tutti coloro che, avendo i requisiti necessari, desiderano condividere le finalità dell'Associazione, chiedendo liberamente di aderirvi tramite domanda scritta e mediante i voti privati professano di voler osservare i consigli evangelici di castità, di povertà e obbedienza.

¹ NMI 43

Tutti gli associati sono obbligati a rispettare le finalità dell'Associazione indicate dal presente statuto.

- L'Assemblea elegge il Custode, il Vicario e i membri del Consiglio.
- Approva il bilancio annuale ed eventuali atti di amministrazione straordinaria.
- L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei membri.
- Le deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta dei presenti.
- Per apportare modifiche allo statuto, occorre la maggioranza qualificata dei soci (2/3).
- Ogni associato rappresenta se stesso.

L'Assemblea è convocata:

- In seduta ordinaria, una volta all'anno, per ciò che definiamo "capitolo spirituale", cioè la condivisione dell'esperienza e l'approvazione delle relazioni sulle attività dell'Associazione.
- In seduta straordinaria, ogni tre anni, per l'elezione del Custode, del Vicario e del Consiglio.
- In seduta straordinaria su richiesta del Custode, sentito il parere del Consiglio, oppure su richiesta della maggioranza assoluta dei soci.

Articolo 5 – Il Custode dell'Associazione

- Il Custode, che è il presidente e il legale rappresentante dell'Associazione, è eletto tra i chierici dall'Assemblea dell'Associazione e rimane in carica tre anni, rinnovabili al massimo tre volte consecutive.
- Il Custode convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio in seduta ordinaria e straordinaria.
- Progetta e programma le attività dell'Associazione, coadiuvato dal Consiglio.
- Propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi membri sentito il parere del Consiglio. Essi dovranno affrontare un cammino di formazione che li porterà ad emettere i voti. Solo allora saranno membri della CFMS a tutti gli effetti.
- Relaziona sulle attività svolte e rende conto di esse all'Assemblea e, se richiesto, agli organi ecclesiastici.
- È suo compito vigilare sul buon andamento dell'Associazione, esercitandone il controllo e provvedendo a salvaguardarne il buon nome e la fama.
- Ha il compito di tenere i registri dell'Associazione e il registro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio; di custodire, presso la sede, l'archivio dell'Associazione e i documenti inerenti la sua vita e attività.
- Durante il suo mandato può dimettersi dall'incarico con lettera al Vicario che, fino alla scadenza elettiva del mandato, assumerà le funzioni del Custode.

Articolo 6 – Il Vicario dell'Associazione

Il Vicario viene eletto dall'Assemblea tra i chierici, con la maggioranza dei membri. Rimane in carica tre anni, rinnovabili al massimo tre volte.

- Collabora per il buon andamento dell'Associazione e sostituisce il Custode, esercitandone le funzioni, in caso di assenza oppure da lui delegato.
- In caso di impedimento del Custode, convoca l'Assemblea e il Consiglio.
- Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio e le presiede, in caso di assenza del Custode.

Durante il suo mandato il Vicario può dimettersi dall'incarico con lettera al Custode.

Articolo 7 – Il Consiglio dell'Associazione

Il Consiglio è composto dal Custode, dal Vicario e da due Consiglieri eletti tra i chierici o tra coloro che, regolarmente iscritti, hanno emesso i voti privati nelle mani dell'Autorità competente.

- I Consiglieri durano in carica tre anni rinnovabili al massimo tre volte.
- Il Consiglio esamina le richieste di adesione all'Associazione e ne decide l'accettazione o il rifiuto.
- Ha il compito di elaborare le linee programmatiche dell'Associazione.
- Delibera in materia economica sugli acquisti o sulle vendite di beni, per il raggiungimento degli scopi e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
- Il Consiglio è convocato dal Custode.
- Il Consiglio delibera se sono presenti tutti i suoi membri.

Articolo 8 – L'Amministratore dell'Associazione

L'Amministratore è nominato dal Custode – fra i membri del Consiglio –, sentito il parere del Vicario. Dura in carica tre anni.

L'Amministratore ha il compito di:

- Relazionare sull'andamento economico dell'Associazione al Consiglio e ai membri dell'Assemblea.
- Redigere il bilancio dell'Associazione.

L'Amministratore può presentare le dimissioni dall'incarico con lettera al Custode che provvederà alla nomina del nuovo Amministratore, il quale resterà in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Articolo 9 – Dimissioni dall'Associazione

I membri possono rinunciare alla loro qualifica in qualsiasi momento, dopo averne dato comunicazione al Custode con lettera scritta in cui sia espressa la volontà di non far più parte dell'Associazione. Possono essere altresì dimessi dall'autorità competente per quei casi che riguardano il Diritto universale.

Articolo 10 – Attività dell'Associazione

Il conseguimento delle finalità dell'Associazione richiede l'impegno volontario degli aderenti che mettono a disposizione i propri talenti.

L'Associazione può ricevere donazioni, lasciti, liberalità, eredità, sovvenzioni da destinare ai propri scopi istituzionali.

Il ricavato delle attività dell'Associazione, o dei propri membri è di pertinenza dell'Associazione.

L'Associazione può creare fondi di sicurezza per la copertura di spese straordinarie.

Articolo 11 – Estinzione dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione può essere soppressa dall'Autorità ecclesiastica competente, se l'attività è causa di danno grave per la dottrina o per la disciplina ecclesiastica o è motivo di scandalo per i fedeli (cfr. Can. 326), nei casi di cui al canone 120 del Codice di Diritto Canonico. Tale soppressione si ottiene con la revoca del provvedimento con cui l'Associazione è stata riconosciuta nell'ordinamento canonico.

L'Associazione inoltre si estingue per delibera dell'Assemblea.

Articolo 12 – Liquidazione dell'Associazione

Nel caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente o Associazione designato dall'Assemblea, che persegue finalità analoghe e la volontà degli offerenti, sentito l'Ordinario diocesano.